

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE DI INTERESSE PUBBLICO, AI TITOLARI DI PATROCINIO, DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione europea (TUE) del 7.2.1992, art. 3, paragrafo 3 "... Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo";

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), Cultura - Articolo 167 "L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: — miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, — conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, — scambi culturali non commerciali, — creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo";

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce: "L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa", nonché, 'articolo 165, paragrafo 2, mira a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

il Codice europeo di etica sportiva (approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro 7^a conferenza, 13-15 maggio 1992) afferma che i governi hanno le seguenti responsabilità: • stimolare l'adozione di criteri elevati in tutti i settori della società in cui è presente lo sport; • incoraggiare e sostenere quelle organizzazioni e quelle persone che, nella loro attività con lo sport, dimostrano sani principi etici; • incoraggiare e sostenere quelle organizzazioni e quelle persone che, nella loro attività con lo sport, dimostrano sani principi etici;

la Risoluzione dei Ministri d'Europa sul codice di etica sportiva invita ad incoraggiare le organizzazioni sportive regionali, nazionali e internazionali a tenere conto dei principi delineati dal Codice, nelle proprie campagne in favore del rafforzamento dell'etica sportiva;

Costituzione della Repubblica italiana, Cost. 27/12/1947, art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 49 - Attività di promozione educativa e culturale;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1 Statuto della Regione Basilicata, testo aggiornato e coordinato con L.R. Statutaria 18 luglio 2018, n. 1 e con L.R. Statutaria 18 febbraio 2019, n.1 Statuto, art. 4 - La sussidiarietà, art. 9 - I beni culturali e la cultura;

Legge Regionale 11 febbraio 2022, n. 1 - Piano Strategico Regionale (art. 45, comma 4 dello Statuto regionale).

L.R. 22 giugno 1973, n. 13 - Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali

L.R. 12 marzo 1986, n. 7, art. 22 - Spese e contributi per convegni e art. 23 - Contributi per finalità promozionali;

Art.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare si applicano le seguenti definizioni:

CONVEGNO: riunione di studiosi organizzata in giorni e luoghi stabiliti per discutere su temi specifici, presentare ricerche e simili;

CONGRESSO: Riunione di studiosi, di artisti, di professionisti, convenuti da varie parti per discutere di argomenti particolari interessanti la categoria, ecc.;

CONFERENZA: riunione di persone per trattare argomenti particolari; discorso o lettura tenuti in pubblico su argomenti letterari, scientifici, artistici e simili;

WORKSHOP: gruppo di lavoro collettivo su uno specifico argomento;

MOSTRA: Esposizione di merci e prodotti; in particolare, manifestazione organizzata allo scopo di esporre al pubblico e agli operatori economici merci, prodotti, manufatti, di uno o più settori;

MANIFESTAZIONE: evento pubblico, iniziativa di tipo sociale, ricreativo, ludico che si svolge in un luogo pubblico e comporta la presenza di molte persone;

SEMINARIO: incontri informativi e divulgativi su tematiche attuali di interesse collettivo;

CELEBRAZIONE: commemorazione pubblica, svolgimento di un atto solenne;

RASSEGNA: esposizione intesa a documentare la produzione di un determinato settore;

STUDI E INDAGINI CONOSCITIVE: l'insieme delle attività di ricerca che mirano ad accrescere e aggiornare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei soggetti che operano nel settore e a garantire un monitoraggio costante sulle innovazioni riguardanti le tecnologie, i mercati, i prodotti, i servizi, ecc.;

RICERCA: indagine sistematica volta ad accrescere le cognizioni che si possiedono in una disciplina;

ATTIVITA' PER FINI ISTITUZIONALI: l'insieme delle attività dedicate al perseguimento delle finalità di utilità sociale e di sviluppo socio-economico del territorio di riferimento nell'ambito degli individuati settori e attuate attraverso molteplici modalità di intervento;

CONTRIBUTO: intervento finanziario con il quale si sostengono iniziative da svolgersi in campi diversi, riconosciute di interesse pubblico;

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO: compartecipazione della Giunta Regionale alle spese sostenute dal soggetto promotore di un'iniziativa che contribuisce allo sviluppo della comunità regionale, mediante l'assunzione di un onere finanziario a carico del bilancio regionale;

DISAVANZO: differenza tra il totale delle Entrate e il totale delle Uscite (costi ammessi).

Art. 3 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente disciplinare stabilisce, ai sensi della normativa vigente nazionale (art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241) e regionale (L.R. 22 giugno 1973, n. 13; L.R. 12 marzo 1986, n. 7, artt. 22 e 23; Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i.) i criteri e le modalità, applicati dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata, per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, titolari di patrocinio, per iniziative di interesse regionale, realizzate nel territorio regionale, aventi finalità istituzionali e promozionali in campo sociale, culturale, scientifico e sportivo, promosse nell'ambito delle attività enucleate nell'articolo delle definizioni.

2. La Giunta Regionale promuove lo sviluppo civile della comunità regionale attraverso la concessione di contributi, per le finalità suddette, al fine di garantire: - la promozione e la diffusione della cultura e delle tradizioni locali; - lo sviluppo e la crescita dei processi culturali, sociali, di internalizzazione e di promozione; - l'incremento e l'impulso per il miglioramento delle competenze attuate nella produzione culturale globale, nell'utilizzo del patrimonio storico, sociale, e nel campo scientifico e sportivo.

3. Il presente disciplinare non si applica ai contributi diversamente disciplinati da norme di legge, di regolamento o da atti e programmi comunitari, nonché, non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati in collaborazione con la Regione stessa.

4. La concessione del contributo è associata esclusivamente al riconoscimento del patrocinio della Regione Basilicata e non comporta alcuna responsabilità in capo all'ente regionale per quanto concerne la realizzazione delle iniziative finanziate; l'Amministrazione regionale resta estranea a qualunque rapporto giuridico e/o economico intercorrente tra i beneficiari e i soggetti terzi.

Art. 4 – SOGGETTI E INIZIATIVE LEGITTIMATE ALLA CANDIDATURA DI ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. Possono accedere ai contributi i soggetti avente sede legale e uffici strutturati sul territorio regionale appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- gli enti pubblici territoriali e di diritto pubblico generale;

- le associazioni ed ogni altro soggetto, ad eccezione delle persone fisiche;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- organizzazioni non governative (ONG);
- associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale;
- associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
- enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in maniera stabile sul territorio regionale;
- associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali ed imprenditoriali;

che organizzano eventi/progetti/manifestazioni/iniziative di carattere promozionale in campo sociale, culturale, scientifico e sportivo, con un significativo grado di rilevanza.

2. Non possono accedere ai contributi, di cui al presente disciplinare, le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.

3. Ciascun soggetto legittimato ai sensi del presente articolo può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata.

4. Non sono concessi contributi a iniziative e azioni:

- a) aventi scopo di lucro;
- b) sostenute da apposite leggi regionali;
- c) oggetto di altri contributi regionali;
- d) in contrasto con gli obiettivi della programmazione regionale;
- e) coincidenti con l'attività annuale del soggetto richiedente;
- f) afferenti a corsi di formazione o aggiornamento;
- g) promozionali di carattere commerciale.

5. In modalità del tutto eccezionale, previa opportuna valutazione, può essere concesso il contributo ad iniziative realizzate fuori dal territorio regionale solo ed esclusivamente nei casi in cui le medesime contribuiscono acclaratamente alla valorizzazione dell'identità della Basilicata e apportano una adeguata promozione dell'immagine regionale a livello nazionale e/o internazionale.

Art. 5 – PARAMETRI, MODALITÀ E TERMINI DI CANDIDATURA DELLE ISTANZE

1. L'istanza (comprensiva dei relativi allegati) volta ad ottenere il contributo di cui al presente Disciplinare, deve essere prodotta esclusivamente con modalità telematica compilando il "formulario di domanda telematica", che sarà firmato digitalmente attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – Avvisi e Bandi, e sarà indirizzata a: Regione Basilicata - Presidenza della Giunta, Uffici Speciali - Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione, Viale V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza, dandone comunicazione a mezzo pec: ufficio.cultura.turismo.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it. E' richiesto il possesso di:

- a) una identità digitale (SPID di almeno livello 2) e/o una carta nazionale dei servizi (CNS);
- b) una casella di posta elettronica certificata.

La candidatura dell'istanza richiede:

- la compilazione del "formulario di domanda telematica" seguendo le indicazioni contenute nella procedura;
- l'inoltro della domanda firmata digitalmente.

Le domande telematiche regolarmente inoltrate, saranno automaticamente registrate al protocollo generale dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo.

Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito della PEC.

2. L'istanza è redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio regionale competente e dovrà essere prodotta presso l'Amministrazione regionale almeno 30 giorni antecedenti alla data di realizzazione dell'iniziativa.

3. L'istanza per la richiesta di contributo di cui al presente Disciplinare è presentata in regime di autocertificazione e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

4. Pena l'inammissibilità dell'iniziativa, la valutazione dell'istanza è effettuata solo in presenza di documentazione completa, in ogni sua parte, di tutti gli elementi obbligatori richiesti nell'apposita modulistica.

5. Il contributo finanziario regionale assegnato *non può essere superiore al 50 per cento del TOTALE DEI COSTI AMMISSIBILI (Uscite) e non può comunque eccedere il DISAVANZO (differenza tra il totale delle Entrate e il totale delle Uscite) del piano finanziario preventivo* afferenti alla realizzazione della iniziativa per il quale si presenta istanza.

6. Nel corso dell'esame istruttorio a consuntivo le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa presentata.

7. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito riportata:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE in cui si descrivono: le caratteristiche, le finalità, le modalità, il luogo di realizzazione, la durata e i tempi di svolgimento dell'iniziativa programmata; le eventuali collaborazioni organizzative e finanziarie con altri soggetti; la qualità e la distinta esperienza del soggetto promotore, nonché il settore di attività dello stesso; gli elementi significativi afferenti ai criteri di valutazione.
- CRONOPROGRAMMA delle attività dell'iniziativa programmata;
- PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PREVISIONE: piano finanziario ove sono rappresentate analiticamente i costi dell'iniziativa e le entrate previste;
- AUTODICHIARAZIONE del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), ove si attesti che:

l'iniziativa: non comporta per il soggetto promotore lo svolgimento di attività di carattere commerciale; non ha scopo di lucro; non è sostenuta da altri contributi regionali; non è in contrasto con gli obiettivi della programmazione regionale; non coincide con l'attività annuale del soggetto richiedente;

il soggetto richiedente: è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza del lavoro;

il soggetto richiedente: è titolare del Decreto del Presidente della Giunta (indicare estremi) riguardante il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata, ai sensi della DGR n. 11 marzo 2002, n. 415;

-
opia dello STATUTO e/o dell'ATTO COSTITUTIVO, registrato nelle forme di legge;

C

Art. 6 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE

1. Le istanze di contributo sono trattate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo informatico della Regione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie individuate annualmente dalla Giunta Regionale.

2. L'istruttoria, la verifica degli elementi formali e la valutazione nel merito delle istanze presentate è effettuata dal competente Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione.

3. Qualora la valutazione nel merito dell'istanza candidata risulti essere negativa, l'ufficio competente comunica al soggetto promotore, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, i motivi ostativi dell'accoglimento ed assegna il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni. Nel caso di mancata risposta delle controdeduzioni entro il termine, o, qualora trasmesse, non siano ritenute sufficienti a modificare l'esito dell'istruttoria, il Dirigente dell'Ufficio competente provvede ad adottare l'atto di diniego all'istanza di contributo.

4. Il Dirigente dell'ufficio competente provvede con proprio atto, all'esito della verifica degli aspetti formali e di merito dell'istanza al diniego o all'assegnazione del contributo concedibile. Provvede, altresì, con provvedimenti propri agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti la gestione del procedimento amministrativo. I provvedimenti di erogazione di contributi sono assoggettati a pubblicazione nel canale Amministrazione trasparente del portale istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

5. I benefici sono concessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per non più di una volta all'anno al medesimo soggetto richiedente.

Art.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Fermo restando che, pena l'esclusione, il requisito principale e fondamentale per la concessione del contributo finanziario regolato dal presente Disciplinare è il carattere sociale/culturale/scientifico/sportivo delle iniziative per i quali si presenta l'istanza, i criteri di valutazione sono i seguenti:

GENERALI

- Rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale dell'iniziativa;
- Capacità dell'iniziativa di promuovere oltre che il/i settore/i dell'evento (sociale/culturale/scientifico/sportivo), anche il territorio regionale;
- Armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale nel/i settore/i afferente/i all'iniziativa (sociale/culturale/scientifico/sportivo).

SPECIFICI

- Qualità dell'iniziativa riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del/i settore/i di riferimento;
- Originalità e potenzialità innovativa dell'iniziativa;
- Capacità organizzativa dell'iniziativa da parte del soggetto promotore;
- Quota di partecipazione e sostenibilità finanziaria all'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici e/o privati;
- Grado di promozione, visibilità e impulso di specifici settori o eccellenze regionali nell'ambito dell'iniziativa;
- Livello di comunicazione programmata nell'ambito dell'iniziativa volta a dare evidenza del ruolo istituzionale dell'Amministrazione regionale;
- Capacità attrattiva di pubblico in termini di affluenza e di partecipazione all'iniziativa;
- Provenienza locale, regionale o nazionale del pubblico e dei soggetti coinvolti nell'iniziativa;
- Durata in numero di ore e/o giornate dell'iniziativa.

Art. 8 - CONTRIBUTO FINANZIARIO

1. Nell'ambito del medesimo esercizio finanziario il contributo può essere concesso per una sola iniziativa promossa dal soggetto richiedente.
2. Non sono ammesse a contributo le iniziative già titolari di finanziamenti concessi da parte dell'Amministrazione regionale.
3. Il contributo finanziario liquidabile, fermo restando la disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, non può essere superiore al 50 per cento del totale dei costi ammissibili (uscite) e non può, comunque, eccedere il disavanzo (differenza tra il totale delle Entrate e il totale delle Uscite) risultante dal piano finanziario afferente all'iniziativa di che trattasi;
4. L'agevolazione massima concedibile per ciascuna proposta è pari al 10% della somma stanziata sul capitolo di competenza.

Art. 9 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Le istanze di richiesta della liquidazione e la documentazione a corredo della medesima sono trattate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo informatico della Regione e devono essere depositate all'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione, che ne cura l'istruttoria e gli atti conseguenti, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. La rendicontazione deve fare riferimento a spese imputabili all'iniziativa approvata e realizzata, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del cronoprogramma delle attività.

3. La documentazione da allegare all'istanza di rendicontazione consiste in:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE a consuntivo dettagliata dell'iniziativa svolta, che descriva, tra l'altro, i risultati conseguiti in ordine allo svolgimento dell'attività, correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;
- CRONOPROGRAMMA delle attività dell'iniziativa realizzata;
- PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO A CONSUNTIVO: piano finanziario ove sono rappresentate analiticamente i costi dell'iniziativa e le entrate previste;
- PROSPETTO RIEPILOGATIVO dell'elenco delle voci di spesa e dei pagamenti del beneficiario;
- RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO delle spese sostenute e delle entrate;
- GIUSTIFICATIVI DI SPESA
- AUTODICHIARAZIONE del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), ove si attesti che:
l'iniziativa: non ha comportato per il soggetto promotore lo svolgimento di attività di carattere commerciale; non ha avuto scopo di lucro; non è stata sostenuta da altri contributi regionali; non è stata in contrasto con gli obiettivi della programmazione regionale; non è coincisa con l'attività annuale del soggetto richiedente; è stata realizzata nei tempi e nelle modalità indicata nella istanza di richiesta del contributo;
il soggetto richiedente: è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza del lavoro;
- AUTODICHIARAZIONE del legale rappresentante relativa all'assoggettamento fiscale all'IVA e alla conformità all'originale dei documenti allegati all'istanza;
- MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO del finanziamento regionale: indicazione;
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante: copia.

4. Riguardo al "RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO" si precisa che deve essere composto, tra l'altro, dalla seguente documentazione:

- Copie dei contratti di lavoro del personale e copia dei contratti di fornitura servizi;
- Copia dei documenti di spesa (fatture quietanzate, ricevute, elenco personale fruitore vitto, alloggi e trasporto, ecc.) comprovanti il sostegno delle spese ammesse, generali e specifiche;
- Gli scontrini devono riportare l'elenco dei beni acquistati in relazione all'iniziativa oggetto di contributo; le ricevute di pagamento dei collaboratori occasionali devono essere

soggette a ritenuta di acconto; per i collaboratori retribuiti con busta paga deve essere trasmessa copia della medesima; i rimborsi spesa devono essere corredati da documenti giustificativi di spesa; le spese di trasporto (carburante e pedaggio autostradale) devono essere riepilogate in un prospetto chilometrico dei viaggi e documentate con ricevute carburante e scontrini pedaggio;

- Copia dei documenti attestanti il pagamento delle spese ammesse (bonifici, assegni, estratti conto, ecc.), generali e specifiche;
- Documentazione comprovante le Entrate;

5. Non sono ammissibili contributi in natura, spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, spese per oneri finanziari, per ammende, sanzioni, penali ed interessi e, in generale, ogni spesa non specificamente imputata all'iniziativa e/o riferita al suo arco temporale e/o non sostenuta dal beneficiario.

6. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione a compimento dell'iniziativa finanziata, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità e ai tempi di realizzazione, nonché al riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo.

7. Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 10 - CONTROLLI A CAMPIONE

1. Sulle istanze ammesse a contributo l'ufficio competente effettua controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Le verifiche riguardano sia la documentazione costituente la rendicontazione e sia le autocertificazioni e autodichiarazioni rese; i controlli sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

Art. 11 - REVOCA

1. Il Dirigente dell'Ufficio regionale competente, con proprio atto, revoca l'intervento finanziario nei seguenti casi:

- a) se l'iniziativa finanziata non è stata realizzata;
- b) se l'iniziativa finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto alla documentazione presentata, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi, le finalità e i dettami del presente disciplinare;
- c) se si evince la mancanza dei requisiti generali del soggetto promotore dell'iniziativa;
- d) se le modifiche al programma di attività non sono valutate positivamente;

e) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata secondo le modalità stabilite, oppure, non ritenuta sufficientemente esaustiva;

f) se si ravvisano gravi inadempimenti del soggetto beneficiario, rispetto agli obblighi previsti dal presente disciplinare, emersi dalla documentazione prodotta o dalle attività di verifica e controllo effettuati;

g) se viene accertato che per la stessa iniziativa è stato concesso altro contributo regionale;

2. Nel caso in cui il soggetto, cui è revocato l'intervento finanziario, ha già percepito il contributo, si procede al recupero dell'importo, maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al tasso legale, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della Legge 241/1990, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Sono sospesi per un biennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche delle autodichiarazioni, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazione non veritiera e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.

4. Nel caso in cui a seguito delle verifiche delle autodichiarazioni, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente competente inoltra esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.

Art. 12 - EVIDENZA DEI CONTRIBUTI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno della Regione Basilicata in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono l'iniziativa, riportando il logo della Regione Basilicata.

2. I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle iniziative finanziate entro i termini stabiliti nell'istanza di richiesta del contributo e di patrocinio. Con la sottoscrizione dell'istanza e della relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento di assegnazione dei benefici finanziari di cui al presente disciplinare è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione.

Art. 14 - RINVIO

1. Per tutto quanto non specificato nella presente azione, si applicano le norme vigenti di livello comunitario, statale e regionale.

Art. 15 - NORMA FINANZIARIA

1. Gli oneri rinvenienti dall'attuazione del presente disciplinare sono imputati sulle risorse finanziarie disponibili annualmente sul Bilancio della Regione Basilicata; i fondi saranno stabiliti di anno in anno e l'entità complessiva delle somme da destinare al finanziamento delle iniziative rientranti nella casistica normata dal presente disciplinare terrà conto del numero complessivo delle istanze pervenute nell'anno precedente.

2. La dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente integrata attivando operazioni coerenti ed ammissibili con quanto previsto dalle direttive delle risorse nazionali e dai regolamenti delle risorse comunitarie per le attività nei settori del disciplinare.

Art. 16 - NORMA TRANSITORIA

1. Le istanze delle iniziative proposte precedentemente all'entrata in vigore della presente disciplina, dovranno essere integrate, mediante produzione apposita di documentazione, in modo conforme alle disposizioni di cui alla disciplina medesima.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento".

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio del contributo. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al disciplinare a cui si partecipa, ed in particolare per:

- istruire le istanze di contributo;

- conservare e archiviare i dati ai fini della gestione dei beneficiari e dei successivi ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.

La base giuridica è data da:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

L.R. 22 giugno 1973, n. 13 - Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali

L.R. 12 marzo 1986, n. 7, art. 22 - Spese e contributi per convegni e art. 23 - Contributi per finalità promozionali⁴. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

Presidenza della Giunta

Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e Cooperazione

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di incarico sono oggetto di pubblicazione:

- il nome del soggetto affidatario dell'incarico professionale ed i suoi dati fiscali;
- l'importo contrattuale;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio ed il funzionario o dirigente

- responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- ogni altra informazione prevista dalle vigenti normative.

6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

7. Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento).

8. Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4 - CAP 85100, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Politiche per i Sistemi culturali, turistici e cooperazione - Presidenza della Giunta. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: AOOgiunta@cert.regione.basilicata.it recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

9. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email:

rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).